

## STIPENDI E PENSIONI CORRISPOSTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ridurre l'utilizzo del denaro contante è stato anche stabilito che devono essere erogati con strumenti diversi da esso:

- i pagamenti delle **spese** delle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro;
- **stipendi e pensioni** corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro; da tale limite di importo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

### OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA

La previsione relativa al **pagamento delle spese** dovrebbe essere operativa dal **7.3.2012**. Tale termine, infatti, avrebbe potuto essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale provvedimento non risulta però emanato.

Il DL 16/2012 convertito ha, invece, stabilito che **l'erogazione di stipendi e pensioni** con strumenti diversi dal contante dovrà essere operativa **dall'1.7.2012** (e non più entro l'1.5.2012).

**Entro il 30.6.2012**, i beneficiari di pagamenti pensionistici erogati dall'INPS devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a 1.000,00 euro. In mancanza, il pagamento è sospeso ed i relativi fondi sono depositati su un conto transitorio infruttifero, senza spese ed oneri per il beneficiario del pagamento. Se l'indicazione è effettuata **entro il 30.9.2012**, le somme vengono trasferite senza spese ed oneri per il beneficiario medesimo (il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza). Diversamente, si provvede alla restituzione delle somme all'ente erogatore.

### APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BASE TRAMITE DELEGATI

Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento corrisposto dalle Pubbliche Amministrazioni che siano impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso banche o uffici postali, è consentita l'apertura di un conto corrente base o di un libretto postale tramite **delegati alla riscossione**.

Il delegato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, deve presentare:

- copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogante attestante la delega alla riscossione;
- copia del documento di identità del beneficiario;
- una dichiarazione dello stesso delegato comprovante gli impedimenti in questione.

Ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, il cliente **si considera fisicamente presente** qualora sia presente il delegato alla riscossione.